



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 2126**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ALESSIO LUCIANO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14602 del 15 giugno 2004 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alessio Luciano, nato a Benevento (BN) il 4 settembre 1977;

VISTA la nota del 24 ottobre 2022 (prot. n. 67169 del 25 ottobre 2022) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Alessio Luciano, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 2 e 29 novembre 2022 (rispettivamente prot. n. 69671 e 74657 di pari data) con cui il predetto intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 15 novembre 2022 (prot. n. 72153 di pari data) con cui una ulteriore società ha trasmesso all'Organismo informazioni rilevanti in merito alla condotta del Sig. Alessio Luciano;

VISTA la delibera OCF n. 2097 del 21 dicembre 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Alessio Luciano dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 22 dicembre 2022 (prot. n. 80442/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Alessio Luciano, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- l'art. 158, comma 1, per avere violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver:
  - acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti o dei potenziali clienti;
  - comunicato alla clientela informazioni non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico alle posizioni di pertinenza della clientela.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Alessio Luciano non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 31 gennaio 2023, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al consulente e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Alessio Luciano le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. a), n. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e in caso di comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero;
- per la violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie risulta significativa, in quanto funzionale alla realizzazione di condotte acquisitive della disponibilità di somme della clientela;
- con specifico riferimento alla complessiva gravità delle condotte accertate, va rilevato che la sussistenza di diversi episodi di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela – ciascuno dei quali autonomamente da sanzionare nella fattispecie con il massimo edittale – l'entità complessivamente ingente delle somme distratte e le modalità con cui sono state attuate tali condotte – anche attraverso l'utilizzo dei codici telematici e la comunicazione di false informazioni funzionali, dapprima, alla realizzazione dell'acquisizione e, successivamente, alla dissimulazione della stessa – devono considerarsi circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Alessio Luciano a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Alessio Luciano, nato a Benevento (BN) il 4 settembre 1977, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera d), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino